

## **Tribunale di Treviso**

R.G. N. 16/2020

### **DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott. Antonello Fabbro,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dalla signora Laura Lorenzon, assistita dall'Avv. Vittoria Romaniello, ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

vista la relazione dell'OCC – Gestore della crisi, dott. Franco Zovatto,  
ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il/la ricorrente è residente in Spresiano (TV);
- il/la ricorrente è in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b)
- posto che:

- a) il/la proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- b) il/la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- c) la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia), precisandosi che l'art. 9 comma 2 non si applica laddove richiede l'attestazione di fattibilità del piano, in quanto la procedura di liquidazione non prevede la presentazione di un piano da parte del debitore;

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14<sup>ter</sup> comma 3 L. 3/2012,
  - l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
  - nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
    - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
    - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
    - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
    - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
    - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto

che il/la proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5);  
 che l'attivo è costituito dalla casa di abitazione con garage e magazzino in proprietà con il marito, signor Marco Menegazzo (valore dell'intero € 124.000,00), da una autovettura Opel Astra del 2003, in proprietà con il marito, oltre a beni mobili e liquidità di scarso ammontare; mentre il passivo è quantificato in € 257.105,74 senza contare le spese di procedura;

ritenuto che

- deve provvedersi alla nomina di un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;
- con riferimento alla procedura liquidatoria non c'è alcun impedimento, ricavabile dalla legge, a nominare quale gestore e liquidatore la stessa persona. Il DM 202/2014 non prevede esplicitamente un compenso per il gestore nella procedura di

liquidazione del patrimonio (v. art. 16 e 17 che trattano del compenso del gestore e del liquidatore nelle procedure di composizione e art. 18 che tratta del compenso del solo liquidatore nella liquidazione del patrimonio). Se ne ricava che nella procedura di liquidazione del patrimonio la regola è che il liquidatore coincide col gestore e che il suo compenso è unico (interpretazione estensiva dell'art. 17 che sembra stabilire un criterio di tendenziale unicità del compenso). Tale interpretazione (unica figura di gestore – liquidatore e unicità del compenso) è congrua con le finalità della legge e con le caratteristiche della procedura di liquidazione, di solito modeste sotto l'aspetto economico;

- la signora Lorenzon è disoccupata, vive con il signor Menegazzo e con un figlio minore,

**p.q.m.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Laura Lorenzon, n. a Conegliano il 28/2/1971, residente a Spresiano, c.f. LRNLRA71B68C957S, nomina liquidatore il dott. Franco Zovatto, di Treviso, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

**dispone**

che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

**ordina**

la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

- autorizza la signora Lorenzon ad occupare la casa di abitazione con le relative pertinenze fino al giorno della aggiudicazione;

esclude dalla liquidazione l'autovettura Opel Astra targata CE590VC e i beni mobili presenti nell'abitazione;

poiché il patrimonio comprende beni immobili, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Il liquidatore nominato verificherà che i compensi richiesti dai professionisti siano in linea con le tariffe vigenti e congrui rispetto all'opera effettivamente prestata.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14-*quinquies* comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 3/7/2020

Il Giudice  
dott. Antonello Fabbro

